

Tribunale di Brescia, II Sezione Penale (dr.ssa Corvi), sentenza 2840 del 29.06. 2018 – dibattimento

**Omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori – Significato del concetto di “impresa esecutrice”- Ipotesi di lavoratore autonomo – Esclusione di responsabilità in capo al committente - Omicidio colposo da infortunio sul lavoro – Esclusione della responsabilità in capo al committente**

Deve escludersi la responsabilità del committente di lavori edili per l'omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando sul cantiere non vi sia la presenza – anche diacronica - di più imprese esecutrici, ma la presenza di lavoratori autonomi e ciò in quanto al definizione contenuta all'art. 89 lett. I-*bis* T.U. 81/2008, fa espresso riferimento alla presenza di più “imprese” che impegnano proprie risorse umane e materiali, così necessariamente rivolgendosi ad organizzazioni dotate di una minima dotazione numerica, da cui si distingue inevitabilmente il singolo lavoratore autonomo.

Analogamente, va esclusa la responsabilità del committente per la morte di un lavoratore autonomo operante nel cantiere, quando egli abbia commissionato le opere ad una data impresa edile, unica artefice del ponteggio da cui è caduto il lavoratore poi defunto ed unica ad avere commissionato a quest'ultimo la realizzazione di parte delle opere (nella specie: il piastrellamento del bagno oggetto di intervento), soprattutto in quanto trattasi di committente non residente presso il cantiere di cui trattasi (destinato a locale commerciale gestito da terzi).